

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3245 del 27/06/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna ² con Determina dirigenziale IP 7299/2014, Num.3525/2014 P.G.179395 del 18/12/2014, con scadenza di validità in data 03/02/2030 e volturato alla Società TOPWASH SNC con DET-AMB-2017-453 del 31/01/2017 da ARPAE SAC, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30 Loc. Crespellano, intestato alla società medesima.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3424 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna² con Determina dirigenziale IP 7299/2014, Num.3525/2014 P.G.179395 del 18/12/2014, con scadenza di validità in data 03/02/2030 e volturato alla Società TOPWASH SNC con DET-AMB-2017-453 del 31/01/2017 da ARPAE SAC, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30 Loc. Crespellano, intestato alla società medesima.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**³ relativo alla società TOPWASH SNC (C.F. 03356010045 e P.IVA 03356010045) per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Valsamoggia, via Lunga n. 30 Loc. Crespellano, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna⁴ con Determina dirigenziale IP 7299/2014, Num.3525/2014 P.G.179395 del 18/12/2014, con scadenza di validità in data 03/02/2030, e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia con provvedimento prot. n. 5448/2015 del 04/02/2015, volturato alla medesima società con DET-AMB-2017-453 del 31/01/2017, inerente la

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015. Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

⁴ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015. Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

- modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali a seguito cessione di ramo d'azienda costituito dal distributore carburanti e bar ad altra Società,
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁵.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società TOPWASH SNC (C.F. 03356010045 e P.IVA 03356010045) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Lunga n. 30 Loc. Crespellano, per l'impianto di autolavaggio sito in Comune di Valsamoggia, via Lunga n. 30 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 29/12/2021 (Prot. n. 66154) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla cessione del ramo d'azienda precedentemente autorizzato costituito dall'area di distribuzione carburanti e bar ad altra Società
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3353 del 25/01/2022 (pratica SUAP n. 1883/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2022 al PG/2022/11154 e confluito nella **Pratica SINADOC 5932/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/12945 del 27/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6909 del 12/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/02/2022 al PG/2022/23640, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12747 del 16/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2022 al PG/2022/44117, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 01/03/2022 (Prot. SUAP n. 9999), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata la modifica così come proposta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f) e g), come NON sostanziale, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 7299/2014, Num.3525/2014 P.G.179395 del 18/12/2014 così come volturato con DET-AMB-2017-453 del 31/01/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 03/02/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.

Bologna, data di redazione 24/06/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁷

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

(determina firmata digitalmente) ⁸

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOPWASH SNC
Comune di Valsamoggia (BO), via Lunga n. 30 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 parziale in acque superficiali (fosso di campagna), mediante una condotta in comune con altra ditta di acque reflue industriali originate dall'autolavaggio preventivamente trattate mediante un sistema costituito da disabbiatore-disoleatore, biofiltrazione, filtro a quarzite, filtro a carbone attivo in uscita dall'impianto di trattamento delle acque, prima dell'immissione in condotta comune lo scarico è dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento da assumersi come punto di campionamento dei limiti.

La condotta di recapito dei reflui nel reticolo idrografico superficiale, è rappresentata da una tubazione di proprietà della ditta Vega Carburanti Spa che si è assunta la responsabilità degli eventuali interventi di manutenzione e/o pulizia, che convoglia nello stesso corpo idrico ricettore anche uno scarico di acque reflue di dilavamento (prima pioggia) originate dall'area di distribuzione carburanti gestita dalla stessa ditta regolarmente munita di AUA. Prima dell'immissione finale nel fosso di campagna di proprietà della ditta Vega, la condotta è dotata a sua volta di un pozzetto di ispezione e campionamento.

Prescrizioni

1. Lo scarico S1 parziale di acque reflue industriali deve rispettare, nel punto assunto per il campionamento prima dell'immissione nella condotta comune, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 per scarichi in acque superficiali;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - L'infrastruttura fognaria ed i sistemi di depurazione delle acque siano realizzati e mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico;
 - Il punto assunti per il controllo (pozzetti di ispezione/campionamento) individuato sulla condotta fognaria delle acque industriali a monte del punto di immissione nella condotta comune deve essere realizzato

conformemente allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 75, e sia reso riconoscibile, mantenuto sempre in buone condizioni di funzionalità e pulizia ed accessibile al personale di controllo per tutto l'arco dell'anno;

- Le operazioni connesse con l'attività di lavaggio auto siano svolte evitando di produrre inconvenienti ambientali, quali sollevamento polveri, sviluppo di cattivi odori e la diffusione di aerosol;
 - Il depuratore delle acque industriali dell'autolavaggio sia dotato di apposito segnalatore di guasto esterno;
 - Per il lavaggio degli autoveicoli siano impiegati solamente detergenti che abbiano biodegradabilità non inferiore al 90% e contengano tensioattivi non ionici in concentrazione inferiore a 5 ppm;
 - Siano effettuati da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'ordine, Albo o Collegio professionale competente per materia, autocontrolli a cadenza almeno semestrale sulle caratteristiche dello scarico 1 (acque reflue industriali), eseguiti mediante analisi di un campione di acqua di scarico, prelevato dal pozzetto di ispezione e prelievo campioni con modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte terza e successive modifiche ed integrazioni, ricercando i seguenti parametri; PH, Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, BOD₅ (come O₂), COD (come O₂), Fosforo Totale (come P), Azoto ammoniacale (come NH₄) Azoto Nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali;
 - Le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione, nonché le verifiche delle condizioni di funzionamento dello stesso, siano annotate su apposito registro con le pagine numerate e opportunamente vidimate da ARPA;
3. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 6. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/544/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/71/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 3872/2017).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 25/01/2022 al PG/2022/11154) e successive integrazioni.
- Elaborato "Elaborato_SDF_2021.dwg" datato 28/02/2022 (agli atti di ARPAE in data 16/03/2022 al PG/2022/44117), riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 5932/2022

Documento redatto in data 24/06/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.